Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 297

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Martedì, 29 dicembre 1953

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24), in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## AVVISO IMPORTANTE

**Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*„ alle condizioni di cui sopra.**

## SOMMARIO

## CONCORSI ED ESAMI



# RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

*Decreto* 11 *marzo* 1953
*registrato alla Corte dei conti il* 31 *agosto* 1953
*registro n.* 82 *Presidenza, foglio n.* 9

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

DI BLASI Gaetano di Salvatore, da Calatafimi, classe 1923, partigiano combattente (*alla memoria*). — Dopo l'armistizio, lontano dalla Sicilia che gli diede i natali, si arruolò nelle formazioni partigiane dell'Italia centrale molto distinguendosi per iniziativa e per intrepido coraggio. Nel corso di un duro combattimento nell'interno di un abitato, espostosi allo scoperto dal balcone di una casa, inflisse con la sua mitragliatrice notevoli perdite al nemico. Gravemente ferito continuò a combattere sino a che una nuova scarica lo abbattè, morto, sull'arma. — Poggio di Otricoli (Terni), 16 febbraio 1944.

(6139)

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 dicembre 1953, n. **932.**

**Modificazione dell'art. 18 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

Alla parola « locali » nell'art. 18 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituita la parola « beni ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli* AZARA

LEGGE 10 dicembre 1953, n. **933.**

**Esenzioni fiscali e tributarie in favore dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali o speciali, l'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1948, n. 1303, è equiparata alle Amministrazioni dello Stato.

Agli effetti delle imposte dirette, l'equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi propri dell'Ente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — GAVA — TAVIANI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli:* AZARA

LEGGE 10 dicembre 1953, n. 934.

**Validità degli esami di abilitazione tecnica al termine del primo esperimento degli Istituti tecnici femminili.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

Le alunne che, nell'anno scolastico 1952-1953, al termine del corso quinquennale dell'Istituto tecnico femminile in esperimento presso le Scuole di magistero professionale per la donna, superano gli esami di Stato per l'abilitazione professionale alle attività tecniche femminili, conseguono il relativo diploma di abilitazione.

Tale diploma, rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, ha pieno valore per l'ammissione alle stesse classi di concorso alle quali danno adito i diplomi di abilitazione delle Scuole di magistero professionale per la donna.

Al diploma predetto, sono, altresì, estesi, in quanto titolo di studio di Istituti medi di istruzione di secondo grado, gli stessi effetti riconosciuti dalle vigenti disposizioni ai titoli di abilitazione rilasciati dagli altri Istituti tecnici.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — SEGNI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA

---

LEGGE 17 dicembre 1953, n. 935.

**Norme integrative alla legge 28 giugno 1952, n. 677, sulle provvidenze in materia turistica ed alberghiera.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge 28 giugno 1952, n. 677, è sostituito dal seguente:

« Le opere per le quali siano state o vengano concesse le provvidenze di cui ai decreti legislativi 29 maggio 1946, n. 452 e 9 aprile 1948, n. 399, alla legge 29 luglio 1949, n. 481, ed alla presente legge, devono essere ultimate entro il 31 dicembre 1953. Detto termine può essere prorogato dal Commissario per il turismo, per la durata massima di un anno, qualora, per l'entità dei lavori o per giustificati motivi, la esecuzione delle opere richieda un più lungo periodo di tempo.

Il termine per l'ultimazione delle opere per le quali l'assegnazione delle provvidenze di cui al precedente comma venga disposta posteriormente al 1° luglio 1953, è stabilito al 31 dicembre 1954, con possibilità di proroga per la durata massima di un anno nei casi e nel modo previsti dallo stesso comma.

All'atto della concessione delle provvidenze di cui al primo comma viene stabilito il termine per l'inizio delle relative opere. Per le opere già ammesse a provvidenze e non ancora iniziate, il termine è fissato in due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Qualora le opere non siano iniziate nei termini previsti dai precedenti commi o vengano sospese per un periodo di tre mesi, senza che sussistano, per entrambi i casi, motivi ritenuti giustificativi dal Commissariato per il turismo, ovvero le opere stesse non siano ultimate nei termini stabiliti, gli assegnatari decadono dai benefici concessi ed è disposto il ricupero delle somme eventualmente erogate, che vengono riutilizzate ai sensi del precedente art. 1.

Le agevolazioni fiscali previste dall'art. 12 del decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, e dall'art. 6 della legge 29 luglio 1949, n. 481, sono subordinate alla condizione che le opere cui si riferiscono, anche se non finanziate dallo Stato, siano ultimate entro il termine massimo previsto dal presente articolo ».

Art. 2.

Alla legge 28 giugno 1952, n. 677, è aggiunto il seguente art. 6:

« Le somme disponibili ai sensi del secondo comma del precedente art. 1, sono versate ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata per essere assegnate, con decreti del Ministro per il tesoro, per la concessione di mutui di cui al primo comma dello stesso art. 1 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — VANONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1953.

**Contingente dei salariati temporanei alle dipendenze del Comando generale della Guardia di finanza per l'esercizio finanziario 1953-1954.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico

ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 585, sul nuovo trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, che detta nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il contingente dei salariati temporanei alle dipendenze del Comando generale della Guardia di finanza per l'esercizio finanziario 1953-1954, è stabilito in 80 (ottanta) unità.

La percentuale, riferita a detto contingente, del numero massimo dei salariati temporanei che possono essere classificati nella prima categoria, è fissata nella misura del 30 %.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 luglio 1953

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

*Il Ministro per le finanze*
VANONI

*Il Ministro per il tesoro*
PELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1953*
*Registro n. 84 Presidenza, foglio n. 131*

**(6095)**

---

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1953.

**Determinazione della forma, dei tagli e delle altre caratteristiche della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 336, contenente modificazioni alla raffigurazione ufficiale dell'Italia nei punzoni e nei foglietti bollati per cambiali;

Visto l'art. 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, recante nuove norme sulla imposta di bollo;

Considerato che in esecuzione del predetto decreto Presidenziale occorre determinare la forma, il valore, e gli altri caratteri distintivi della carta bollata, delle marche da bollo, dei bolli a punzone ordinari e di quello speciale destinato alla bollazione dei titoli e valori esteri;

Decreta:

Art. 1

*Provvedimenti per la carta bollata*

Sono istituiti nuovi fogli di carta bollata nei valori da L. 100; da L. 200; da L. 300; da L. 400.

La detta carta bollata è costituita da un foglio di carta bianca liscia, filigranata, delle dimensioni di mm. 425 x 307, che piegato, forma quattro facciate del formato di mm. 212,5 x 307.

La filigrana in chiaro e scuro è costituita da un grande stemma della Repubblica posto al centro del foglio, in basso a sinistra vi è l'annualità in cifra; a destra le lettere « I.P.S. » in filigrana chiara in carattere bastoncino.

La carta è rigata con 25 linee disposte orizzontalmente alla distanza di mm. 10 una dall'altra e con due finche per ogni facciata del foglio piegato, disposte alla distanza di 1/8 a sinistra e 1/4 a destra. Nella prima facciata, la carta bollata porta impresso in alto del foglio, l'impronta del bollo costituito da una cornicetta circolare a doppio filetto, che racchiude al centro la effige dell'Italia turrita in piedi la quale impugna nella mano destra una lunga asta che termina in alto con un fiore stilizzato, e con la sinistra, tiene appoggiato a terra uno scudo; in basso accovacciato dietro l'effige, vi è la figura di un leone: a destra dell'effige vi è il valore in cifra in carattere bastoncino.

Le impronte del bollo si presentano tra le due finche rispettivamente in queste posizioni:

L. 100 a sinistra; L. 200 a sinistra verso il centro; L. 300 a destra verso il centro; L. 400 a destra.

Le impronte del bollo sono stampate tipograficamente in colore nero.

* * *

La carta bollata da servire per il Casellario giudiziale reca nella parte centrale del foglio, sottoposta all'impronta, dall'alto in basso le seguenti leggende: « Casellario giudiziale, Certificato, Procura della Repubblica presso il Tribunale di al nome di (di o fu) e (di o fu) nato il in provincia (o Stato) di , sulla richiesta di , per , si attesta che in questo Casellario giudiziale risulta »; nella finca di destra vi sono stampate tutte le spiegazioni che si riferiscono alle richieste per la compilazione del certificato.

L'impronta del bollo e tutte le leggende sono stampate in colore bruno.

* * *

La carta bollata da servire per le dichiarazioni di deposito in numerario (mod. n. 1) ed in titoli (mod. n. 2) reca nella prima facciata, divisa in due parti nel senso verticale, dall'alto in basso, le leggende inerenti al servizio della Cassa depositi e prestiti (dichiarazione per deposito in numerario o per deposito di effetti pubblici e di altri titoli), e quelle della deliberazione della Divisione amministrativa o dell'Intendenza.

L'impronta del bollo e tutte le leggende sono stampate in colore nero, tipograficamente.

Art. 2.

*Provvedimenti per i bolli allo straordinario e di quello speciale per titoli e valori esteri*

Il bollo allo straordinario è costituito da una cornicetta circolare a due filetti del diametro di mm. 31, che racchiude l'effige dell'Italia turrita in piedi la quale impugna nella mano destra una lunga asta che termina in alto con un fiore stilizzato e con la sinistra tiene appoggiato a terra uno scudo; in basso, accovac-

ciato dietro l'effige dell'Italia turrita, vi è la figura di un leone; a sinistra dell'effige vi è, in carattere romano un numero ordinale corrispondente al nome dell'Ufficio del bollo straordinario; a destra, il valore del bollo in lettere a carattere bastoncino.

* * *

Il bollo a punzone speciale per titoli e valori esteri consiste in una targa di forma rettangolare a contorno mistilineo doppio. La parte a sinistra della targa è occupata da un medaglione ovale, con cornice a doppio filetto, in cui campeggia lo stemma della Repubblica Italiana.

Nella restante parte della targa, disposte su quattro linee orizzontali, sono apposte le indicazioni relative: alla natura dei titoli da bollarsi col punzone in parola; alla percentuale dell'imposta al nome della città ove ha sede l'Ufficio cui è destinato il punzone; al numero della bolletta di riscossione e all'esercizio finanziario nel quale si effettua la riscossione.

Per le indicazioni relative alla percentuale dell'imposta, al numero della bolletta e all'esercizio finanziario, il punzone sarà fornito di appositi tipi mobili.

L'applicazione del suddetto punzone è affidata per ora ai soli Uffici del bollo straordinario, salvo all'Amministrazione delle finanze la facoltà di estenderne l'uso ad altri Uffici del registro e bollo, qualora ne venisse riconosciuta l'opportunità.

Art. 3.

*Provvedimenti per i foglietti bollati per cambiali*

I foglietti bollati per cambiali emessi nei valori da L. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 21, 24, 27, 30, 36, 40, 42, 48, 50, 54, 60, 72, 84, 90, 96, 100, 108, 120, 150, 180, 200, 210, 240, 270, 300, 450, 500, 600, 900, 1000, 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700, 3000, 6000, 9000, 12.000, sono stampati tipograficamente su un foglietto di carta bianca filigranata del formato di mm. 250 x 105.

La filigrana è costituita da una cornice lineare con angoli a motivi simmetrici quadrati ed intrecciati, in filigrana chiara, che racchiude in alto la leggenda disposta a semicerchio « Repubblica Italiana » in chiaro scuro; negli angoli in basso a sinistra, vi è l'annualità, a destra le iniziali della cartiera in cui è stata fabbricata la carta, in filigrana chiara.

Nel prospetto del foglio, vi è a sinistra una composizione architettonica ornamentale nella quale è inserita una cornice circolare formata da motivi a greca che racchiude l'effige dell'Italia turrita in piedi che impugna nella mano destra una lunga asta che termina in alto con un fiore stilizzato e con la sinistra tiene appoggiato a terra uno scudo.

In basso, accovacciato dietro l'effige dell'Italia turrita vi è la figura di un leone; a sinistra dell'effige vi è il valore della cambiale in cifre. Sottoposta alla vignetta descritta, in una tabellina rettangolare lineare è ripetuto il valore della cambiale in leggenda a carattere pieno stampatello.

Dal valore di L. 3000 e per i nuovi valori da L. 6000, 9000, 12.000, questa composizione su descritta, è stampata su un fondino formato da motivi geometrici che si ripetono. Dall'alto in basso del foglio cambiali, vi sono le seguenti leggende: il 19 . B.P.L. . a . . . pag. . . per quest ; , al la somma di Lire it. ; in basso a sinistra vi sono inoltre tre righe punteggiate disposte orizzontalmente.

Nel rovescio del foglio cambiali vi è a destra una tabellina con la dimostrazione delle scadenze delle cambiali in rapporto all'importo delle stesse. Tutte le cambiali sono stampate nel recto e nel rovescio tipograficamente in colore nero. Il fondino è stampato tipograficamente nei seguenti colori:

L. 3000 rosa; L. 6000 verde; L. 9000 bleu violaceo; L. 12.000 viola.

Art. 4.

*Provvedimenti per le marche da bollo a tassa fissa.*

Sono istituite le seguenti marche da bollo a tassa fissa nei valori da L. 0,50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 200, 300, 400, 500.

Le marche sono stampate su carta bianca, liscia, filigranata, nel formato stampa di mm. 21 x 17, formato carta mm. 24 x 20 e con 14 dentelli di perforatura su due centimetri. La filigrana in chiaro è formata dalla ruota alata disposta e ripetuta su tutta la superficie del foglio marche.

La vignetta della marca è costituita da una cornice lineare che racchiude al centro, in una cornicetta ovale, l'effige della Dea Roma vista di tre quarti e volta a destra, su fondino pieno; ai lati sono disposte e ripetute delle foglie stilizzate in senso verticale, in alto in una cornicetta rettangolare vi è la leggenda in bianco su fondo pieno « Marca da bollo »; in basso in una identica cornicetta vi è la leggenda « Lire » ed il valore della marca in cifra, in carattere bianco su fondo pieno.

I valori da L. 0,50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 20, 30 e 40 sono stampati in rotocalco; i valori da L. 50, 60, 80, 100, 200, 300, 400, 500, sono stampati in calcografia.

Le marche sono stampate nei seguenti colori:

L. 0,50 bleu,
» 1 bruno;
» 2 viola cupo;
» 3 giallo arancio;
» 4 bleu nero;
» 5 verde oliva;
» 6 viola malva;
» 10 grigio nero;
» 12 rosa;
» 20 rosso violaceo;
» 30 bleu oltremare;
» 40 solferino;
» 50 verde,
» 60 arancione;
» 80 terra di Siena;
» 100 rosso vivo;
» 200 verde Somalia;
» 300 verde smeraldo;
» 400 bruno:
» 500 grigio nero.

Art. 5.

*Provvedimenti per le marche da bollo per cambiali*

Sono istituite le seguenti marche da bollo per cambiali nei valori da L. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 36, 42, 48, 50, 54, 60, 72, 84, 96, 100, 108, 120, 180, 200, 240, 360, 480, 500, 600, 720, 840, 900, 960, 1000, 1080, 1200, 3000, 6000, nel formato

stampa di mm. 17 × 21 per i primi 40 tagli, di mm. 21 × 27 per i tagli da L. 1200-3000 e di mm. 22 × 28 per il taglio da L. 6000. Il formato piccolo, è stampato in rotocalco, quelli grandi in calcografia su carta bianca, filigranata. La filigrana è costituita dalla ruota alata disposta e ripetuta su tutta la superficie del foglio marche.

La vignetta delle marche di formato piccolo, è identica per tutti i valori. Una cornicetta rettangolare lineare racchiude al centro un dischetto con il valore della marca in cifre, in bianco su fondino a motivi diversi e con leggenda circolare, in carattere bastoncino pieno su fondo bianco, « Repubblica Italiana » e il valore in lettere della marca.

In alto e in basso, in una cornicetta rettangolare vi sono le leggendine in nero su fondo bianco « Tassa di bollo » in alto, e « per cambiali » in basso. Ai quattro angoli, formati dalla parte centrale circolare e dalla cornice rettangolare del formato marca, è ripetuto un motivo ornamentale in bianco su fondo pieno.

La vignetta delle marche di formato grande è identica per i valori da L. 1200-3000. Una cornicetta rettangolare racchiude dall'alto in basso le seguenti leggende e valori: « Repubblica Italiana » in carattere chiaro su fondo nero; un cartiglio con leggenda in nero su fondo a mezza tinta « Tassa di bollo per cambiali »; il valore della marca in cifre in bianco su fondo costituito da un intreccio di foglie stilizzate; un cartiglio con il valore della marca in lettere nere su fondo a mezza tinta; un rettangolino con fondo a mezza tinta su cui è impressa la serie e il numero della marca.

La vignetta della marca da L. 6000 è formata da una cornicetta lineare rettangolare che racchiude dall'alto in basso, le seguenti leggende e valore: « Repubblica Italiana » in carattere bastoncino chiaro su fondino a tratteggio orizzontale finissimo, « Tassa di bollo per cambiali » in carattere bastoncino pieno su fondino a tratteggio orizzontale a mezza tinta, racchiuso in un cartiglio ondulato; il valore in cifra « 6000 » in carattere pieno sovrapposto su un fondino costituito da un intreccio di foglie stilizzate, ricavate da tratteggio; il valore in lettere « Lire Seimila » in carattere bastoncino pieno su fondino a tratteggio orizzontale a mezza tinta racchiuso in un cartiglio ondulato; un rettangolino con fondino a tratteggio ondulato a mezza tinta, su cui sono impresse la serie ed il numero della marca.

Le marche sono stampate nei seguenti colori:

L. 1 viola;
» 2 arancio rossastro;
» 3 bleu caldo;
» 4 rosso mattone;
» 5 viola lilla;
» 6 verde smeraldo;
» 9 verde cupo;
» 10 bruno;
» 12 bleu oriente;
» 15 bleu nero;
» 18 arancione;
» 21 rosso vivo;
» 24 rosso solferino;
» 27 ardesia;
» 30 bruno scuro;
» 36 verde erba;
» 42 verde smeraldo;
L. 48 verde cupo;
» 50 verde oliva;
» 54 grigio verdastro;
» 60 arancione;
» 72 arancio rossastro;
» 84 rosso;
» 96 rosso vivo;
» 100 viola rossastro;
» 108 rosso solferino;
» 120 viola lilla;
» 180 lavagna ardesia;
» 200 ocra;
» 240 bruno avana;
» 360 bruno rossastro;
» 480 bruno seppia;
» 500 bruno rossastro;
» 600 bleu scuro;
» 720 grigio nero;
» 840 avana;
» 900 arancione;
» 960 grigio nero;
» 1000 viola malva;
» 1080 avana;
» 1200 rosso e bleu;
» 3000 bruno e viola;
» 6000 verde e bruno.

La serie e la numerazione delle marche di formato grande sono stampate tipograficamente, in color nero.

Art. 6.

*Provvedimenti per le marche Casellario giudiziario — Diritto di urgenza —*

La marca emessa per il Casellario giudiziario — diritto di urgenza — del valore di L. 30, è stampato in litografia su carta bianca, liscia, filigranata, nel formato stampa di mm. 21 × 17 e formato carta di mm. 24 × 20.

La filigrana in chiaro, è costituita dalla ruota alata disposta e ripetuta su tutta la superficie del foglio marche.

La marca è formata da una cornice a fascie che si rincorrono, interrotte negli angoli, da foglie stilizzate; entro la cornice su fondino finissimo, vi sono dall'alto in basso le seguenti leggende a carattere pieno: « Casellario giudiziario » su due righe: in basso a sinistra vi è la leggenda « diritto d'urgenza » su due righe e chiusa in alto e in basso da due tratti orizzontali in basso a destra vi è il valore della marca in carattere bastoncino pieno « L. 30 ».

La marca è stampata nei seguenti colori:
fondino, in colore celeste;
cornice, in colore verde.

Art. 7.

I valori bollati di vecchio tipo restano tuttora in corso e continueranno a vendersi fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1953

*Il Ministro*: VANONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1953*
*Registro n. 29 Finanze, foglio n. 400*

(6354)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1953.

**Sostituzione del presidente della Commissione per l'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori designati per il conferimento della decorazione della « Stella al merito del lavoro ».**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2389, concernente il riordinamento delle norme relative alla decorazione della « Stella al merito del lavoro »;

Visto il decreto 13 marzo 1953, concernente la costituzione della Commissione per l'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori designati, prevista dall'art. 6 della legge predetta;

Ritenuta la opportunità di procedere alla sostituzione dell'on. avv. Giovanni Bersani, cessato dalla carica di Sottosegretario di Stato;

Decreta:

L'on. prof. Rinaldo Del Bo, Sottosegretario di Stato, è nominato presidente della Commissione per l'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori designati per il conferimento della decorazione della « Stella al merito del lavoro », in sostituzione dell'on. avv. Giovanni Bersani.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1953

*Il Ministro*: RUBINACCI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *dicembre* 1953
*Registro n.* 6 *Lavoro e previdenza, foglio n.* 26. — BAGNOLI

(6343)

---

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1953.

**Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Prato, con sede in Prato (Firenze).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10.

Visto il decreto Ministeriale in data 25 maggio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno stesso anno, con il quale il vice presidente della Cassa di risparmio di Prato dott. ing. Cesare Guasti venne nominato presidente della Cassa medesima, in luogo del gr. uff. avv. Angelo Badiani, deceduto, e l'avv. Gino Bartarelli venne nominato vice presidente della ripetuta Cassa in sostituzione dell'ing. Guasti;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale sono scaduti dalle rispettive cariche per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. ing. Cesare Guasti ed avv. Gino Bartarelli sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della cassa di risparmio di Prato, con sede in Prato (Firenze), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1953

*Il Ministro*: GAVA

(6079)

---

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1953.

**Conferma del presidente e nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Bra, con sede in Bra (Cuneo).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale 9 ottobre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 stesso mese ed anno, con il quale, i signori comm. Bartolomeo Boglione e dott. Luigi Robiola vennero nominati rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Bra (Cuneo);

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, sono scaduti di carica e che il dottor Robiola ha presentato le sue dimissioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il comm. Bartolomeo Boglione è confermato presidente della Cassa di risparmio di Bra, con sede in Bra (Cuneo), ed il dott. Carlo Sandri è nominato vice presidente della Cassa stessa, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1953

*Il Ministro*: GAVA

(6078)

---

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1953.

**Esercizio venatorio nel periodo successivo al 1° gennaio 1954.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Viste le proposte dei Comitati provinciali della caccia;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408, che esonera il Ministro per l'agricoltura e per le foreste dall'obbligo d'interpellare il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste prima di adottare i provvedimenti di cui all'art. 13 del predetto testo unico;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esercizio venatorio successivo al 1° gennaio 1954 (o alle precedenti date di chiusura della caccia e della uccellagione, eventualmente disposte dai Comitati provinciali della caccia), fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del sopracitato testo unico, per la caccia al cervo, al daino e al cinghiale, e per quella del fagiano nelle riserve, si osservano le disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

La caccia al colombaccio, colombella, storno, tordo, tordo sassello, cesena, allodole, fringillidi, falchi, corvi, cornacchie, gazza, ghiandaia, palmipedi e trampolieri è consentita, eccetto che nella zona faunistica delle Alpi, fino al 31 marzo 1954.

La caccia ai palmipedi ed ai trampolieri (esclusa la beccaccia, il germano reale e la folaga) prosegue fino al 19 aprile 1954, limitatamente ai laghi, corsi d'acqua, paludi e simili, da indicarsi dai Comitati provinciali della caccia nel manifesto che sarà pubblicato a termini dell'art. 83, lettera *f*), del testo unico sulla caccia.

E', altresì, consentita l'uccellagione con reti a maglia larga, non inferiore a 3 cm. di lato, al colombaccio, alla colombella, allo storno, ai palmipedi ed ai trampolieri, esclusa la beccaccia, fino al 31 marzo 1954.

Art. 3.

Entro i 1000 metri dal battente dell'onda è consentita la caccia alla quaglia e alla tortora dall'epoca dell'arrivo al 20 maggio 1954, escluse le località in stato di coltura e quelle dove, a giudizio dei Comitati provinciali della caccia, tale caccia possa arrecare nocumento alla selvaggina stanziale protetta.

Da detta caccia resta, altresì, escluso il tratto del litorale adriatico posto a nord della provincia di Pesaro.

Nella Liguria, nella provincia di Massa Carrara, nella Calabria e nella penisola Salentina l'anzidetto limite, nel quale è consentita la caccia alla quaglia e alla tortora, è di metri 2000.

Art. 4.

Rimane confermato il divieto di usare in ogni tempo quaglie per i tiri a volo. Tale divieto si estende alle tortore.

Art. 5.

Sono approvate le restrizioni proposte dai Comitati provinciali della caccia. Tali restrizioni dovranno essere chiaramente indicate nel manifesto di cui all'art. 2, comma secondo, del presente decreto.

Copia di detto manifesto dovrà essere inviata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale della produzione agricola Divisione caccia).

Roma, addì 19 dicembre 1953

p. *Il Ministro*: RUMOR

(6344)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Scilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952**

Con decreto interministeriale in data 9 settembre 1953, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1953, registro n. 35 Interno, foglio n. 40, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Scilla (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 5.490.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(6274)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vallinfreda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.**

Con decreto interministeriale in data 17 settembre 1953, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1953, registro n. 35 Interno, foglio n. 42, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vallinfreda (Roma) di un mutuo di L. 950.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(6280)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Roccella Ionica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.**

Con decreto interministeriale in data 16 settembre 1953, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1953, registro n. 35 Interno, foglio n. 38, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Roccella Ionica (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 4.194.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(6278)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Motta San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.**

Con decreto interministeriale in data 16 settembre 1953, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1953, registro n. 35 Interno, foglio n. 50, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Motta San Giovanni (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 779.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(6281)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Civitella Messer Raimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.**

Con decreto interministeriale in data 16 settembre 1953, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1953, registro n. 35 Interno, foglio n. 30, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Civitella Messer Raimondo (Chieti) di un mutuo di L. 810.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(6288)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casalattico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.**

Con decreto interministeriale in data 21 marzo 1953, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1953, registro n. 35 Interno, foglio n. 43, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Casalattico (Frosinone) di un mutuo di L. 892.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(6292)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Riace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952**

Con decreto interministeriale in data 16 settembre 1953, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1953, registro n. 35 Interno, foglio n. 56, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Riace (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 3.676.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(6276)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Riofreddo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952**

Con decreto interministeriale in data 21 settembre 1953, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1953, registro n. 35 Interno, foglio n. 52, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Riofreddo (Roma) di un mutuo di L. 2.731.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(6279)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Melicuccà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952**

Con decreto interministeriale in data 16 settembre 1953, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1953, registro n. 35 Interno, foglio n. 51, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Melicuccà (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 1.165.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(6282)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Matera ad assumere un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1952.**

Con decreto interministeriale in data 21 settembre 1953, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1953, registro n. 35 Interno, foglio n. 57, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Matera di un mutuo di L. 1.900.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione suppletiva del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(6355)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 294

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi del 24 dicembre 1953**

*Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse* (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

| | | |
|---|---|---|
| 1 dollaro U.S.A. | Lit. | 624,82 |
| 1 dollaro canadese | » | 642,12 |

*Cambio per le contrattazioni in lire sterline* (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . . Lit. 1749,51

**Cambi di compensazione**

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Belgio | Lit. | 12,50 | per franco belga |
| Danimarca | » | 90.46 | » corona danese |
| Egitto | » | 1794,55 | » lira egiziana |
| Francia | » | 1.785 | » franco francese |
| Germania | » | 148,77 | » marco occid. |
| Norvegia (c/nuovo) | » | 87,48 | » corona norvegese |
| Olanda | » | 164,44 | » fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » | 120.78 | » corona svedese |
| Svizzera (conto A) | » | 142,90 | » franco svizzero |

N. 295

## CAMBI VALUTARI (Esportazione)

**Cambi di chiusura del 28 dicembre 1953**

| | | Dollaro U. S. A. | Dollaro Canadese |
|---|---|---|---|
| Borsa di | Bologna | 624,85 | 642 — |
| » | Firenze | 624,82 | 641 — |
| » | Genova | 624,80 | 643 — |
| » | Milano | 624,85 | 642 — |
| » | Napoli | 624,70 | 642 — |
| » | Palermo | — | — |
| » | Roma | 624,80 | 642,25 |
| » | Torino | 624,82 | 642,50 |
| » | Trieste | 624,85 | — |
| » | Venezia | 624,90 | 642 — |

**Media dei titoli del 28 dicembre 1953**

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 64,85 |
| Id. 3,50 % 1902 | 60 — |
| Id. 3 % lordo | 81,20 |
| Id. 5 % 1935 | 96,55 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 80,525 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando) | 69,70 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 91,80 |
| Id. 5 % 1936 | 91,275 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) | 96,575 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1960) | 96,55 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 96 475 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1962) | 96,50 |

*L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato*
DI CRISTINA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi del 28 dicembre 1953**

*Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse* (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

| | | |
|---|---|---|
| 1 dollaro U.S.A. | Lit. | 624,82 |
| 1 dollaro canadese | » | 642,12 |

*Cambio per le contrattazioni in lire sterline* (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1749,51

**Cambi di compensazione**

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Belgio | Lit. | 12,50 | per franco belga |
| Danimarca | » | 90.46 | » corona danese |
| Egitto | » | 1794,55 | » lira egiziana |
| Francia | » | 1,785 | » franco francese |
| Germania | » | 148,77 | » marco occid. |
| Norvegia (c/nuovo) | » | 87,48 | » corona norvegese |
| Olanda | » | 164,44 | » fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » | 120,78 | » corona svedese |
| Svizzera (conto A) | » | 142,90 | » franco svizzero |

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa « Istituto stomatologico italiano », con sede in Milano, e nomina del commissario.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 dicembre 1953, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa « Istituto stomotologico italiano », con sede in Milano, costituita con atto in data 15 novembre 1918, per notaio Guasti, ed è stato nominato commissario governativo l'avv. Giovambattista Migliori.

(6197)

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1952.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Agrigento in data 27 marzo 1953, n. 10063/3, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento, è costituita come appresso:

*Presidente*:
Moscato dott. Giovanni, vice prefetto.

*Componenti*:
Infurna dott. Giuseppe, medico provinciale;
Latteri prof. dott. Saverio, direttore della clinica chirurgica di Palermo;
Maldolesi prof. dott. Gino, direttore della clinica medica di Palermo;
Giannone dott. Gaspare, medico condotto.

*Segretario*:
Cucchiara dott. Giuseppe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 novembre 1953

*L'Alto Commissario*: TESSITORI

(6056)

---

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria al 30 novembre 1952.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Alessandria in data 15 gennaio 1953, n. 2461, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952 e il decreto di proroga 17 aprile 1953, n. 17642;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria, è costituita come appresso:

*Presidente*:
Speranza dott. Francesco Paolo, vice prefetto ispettore.

*Componenti*:
Cavalli dott. Valerio, medico provinciale;
Manai prof. dott. Andrea, primario medico dell'Ospedale civile di Casale Monferrato;
Davanzo prof. dott. Giovanni, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Casale Monferrato;
Stassano dott. Giulio, medico condotto.

*Segretario*:
Perretta dott. Ettore.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 novembre 1953

*L'Alto Commissario*: TESSITORI

(6058)

---

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso tra le ostetriche condotte del comune di San Daniele del Friuli.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 73 del testo unico delle leggi sanitarie;
Visto il regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il bando del Prefetto di Udine, con il quale è stato indetto il concorso interno per titoli tra le ostetriche condotte del comune di San Daniele del Friuli per il conferimento della condotta ostetrica comunale in conseguenza della soppressione di una delle due condotte ostetriche esistenti;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli fra le ostetriche condotte del comune di San Daniele del Friuli, è costituita come appresso:

*Presidente*:
Buono dott. Enrico, vice prefetto.

*Componenti*:
Tedeschi dott. Vincenzo, medico provinciale;
Miotti prof. Tito, docente in ostetricia e ginecologia;
Forlini prof. Euclide, docente in ostetricia e ginecologia;
Maria Degano, ostetrica condotta.

*Segretario*:
De Giorgi dott. Giovanni.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Udine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 novembre 1953

*L'Alto Commissario*: TESSITORI

(6057)

---

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1952.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Parma in data 13 aprile 1953, n. 8070, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1952, è costituita come appresso:

*Presidente*:

Cappellani dott. Santi, vice prefetto.

*Componenti*:

Mola dott. Giovanni, medico provinciale;

Molinari Tosatti prof. dott. Pietro, primario medico degli Ospedali riuniti di Parma;

Malan prof. dott. Edmondo, docente in clinica chirurgica;

Setti dott. Pietro, medico condotto.

*Segretario*:

Cicciò dott. Giacomo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 novembre 1953

*L'Alto Commissario*: TESSITORI

**(6059)**

---

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso pubblico al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bolzano.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica,

Visto il decreto in data 1° ottobre 1947, n. 156, con il quale la cessata prefettura di Bolzano ha indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bolzano, ed i successivi decreti prefettizi di riapertura dei termini del concorso e per ultimo il decreto prefettizio n. 4403 del 18 giugno 1948;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bolzano è costituita come appresso:

*Presidente*:

Loricchio dott. Adriano, vice prefetto.

*Componenti*:

Dechigi prof. Melchiorre, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Padova;

Musaio prof. Luigi, docente in chimica presso l'Università di Padova;

Visintin prof. Bruno, dell'Istituto superiore di sanità;

Rupolo dott. Pierfrancesco, direttore del Laboratorio provinciale, reparto chimico, di Padova.

*Segretario*:

De Pretis dott. Giustiniano.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, negli albi degli uffici del Commissariato del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, di Trento e Bolzano e della Regione Trentino-Alto Adige.

Roma, addì 11 dicembre 1953

*L'Alto Commissario*: TESSITORI

**(6322)**

# MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

**Concorso per venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni, concernente i titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni;

Visto le norme sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 384, riguardante la sospensione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Visto il decreto legislativo dèl Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1683;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 marzo 1949, n. 131, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 e il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernenti i benefici concessi ai combattenti;

Visto la legge 5 maggio 1950, n. 223, concernente l'aumento dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto la nota n. 52465/12106 in data 9 maggio 1953, che autorizza l'espletamento del concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico possono percorrere la carriera fino al grado di tenente generale.

Gli stipendi e le indennità, tra cui è compresa la indennità di volo, sono quelle previste dalle disposizioni vigenti in materia nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a domanda, i cittadini italiani laureati in medicina e chirurgia che soddisfino alle seguenti condizioni:

1. Non aver oltrepassato il 37° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

*a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

*c*) di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data del presente decreto.

2. Risultare di buona condotta civile e appartenere a famiglia di incensurabile moralità.

3. Avere l'idoneità fisica per il servizio militare incondizionato in Patria ed in colonia e l'idoneità al volo, almeno come passeggero.

L'accertamento della idoneità fisica al servizio militare ed al volo verrà effettuato mediante visita sanitaria alla quale i concorrenti saranno sottoposti a cura del Ministero della difesa-Aeronautica, prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre essere in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore alle 4 diottrie e l'ipermetropia non

superiore alle 5 diottrie, e se v'è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non sia superiore rispettivamente alle 4 e 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudoisocromatiche deve essere normale.

La funzione uditiva deve essere buona; la percezione della voce afona deve avvenire ad un minimo di 8 metri di distanza in un orecchio ed a 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia disartria) anche lievi.

Contro l'esito della visita medica non è ammesso appello.

Art. 4.

Le domande di ammissione, sottoscritte di pugno del concorrente, dovranno essere redatte su carta da bollo da L. 200 e dovranno pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica Direzione generale del personale militare Sezione autonoma concorsi e scuole, non oltre il 60° giorno dopo quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto, corredate dei seguenti documenti redatti sulla prescritta carta da bollo e debitamente legalizzati e vidimati:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha la residenza da almeno un anno; in caso di residenza per un tempo minore occorrono altri certificati del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

6) certificato di stato libero — per i celibi — o stato di famiglia per gli ammogliati;

7) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa compresi fra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dai Consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare), regolarmente aggiornata.

Per coloro che abbiano preso parte alle operazioni belliche durante le campagne di guerra 1940-45, tale documento dovrà essere corredato della « dichiarazione integrativa ».

Qualora il candidato, per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal Consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva rilasciato dal sindaco;

8) diploma originale di laurea o copia notarile del medesimo, debitamente legalizzata, oppure certificato di laurea, vistato dal rettore dell'Università o dal capo dell'Istituto superiore da cui esso viene rilasciato e munito della dichiarazione attestante che detto certificato sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta dell'Amministrazione, con il relativo diploma originale;

9) uno o più certificati attestanti

*a)* il punto conseguito nella laurea;

*b)* i punti riportati negli esami speciali in tutte le materie del corso di studi universitari fino alla laurea;

10) n. 2 copie di una stessa fotografia recente (mezzo busto, senza copricapo, su fondo chiaro, formato cm. 4×6, non montata su cartoncino) con firma leggibile — nome e cognome — in basso, di pugno dell'interessato; una sola delle due copie su carta da bollo dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco e debitamente legalizzata, ovvero, se il candidato è in servizio militare, autenticata dal comandante del Corpo o Ente dal quale dipende;

11) documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni;

12) dichiarazione della competente autorità militare attestante, per gli aventi diritto, l'ammissione al godimento dei benefici previsti per i combattenti, di cui all'art. 3, lettera *c)* del presente bando;

13) ogni altro titolo che il candidato eventualmente possegga ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art. 10;

14) dichiarazione in carta semplice con la quale il concorrente si impegna, qualora vincitore del concorso, a non presentare domanda di dimissioni dal servizio permanente effettivo, prima di sei anni dalla nomina;

15) dichiarazione in carta semplice dalla quale risulti se il candidato desidera essere sottoposto ad esame facoltativo di medicina aeronautica;

16) dichiarazione in carta semplice dalla quale risulti la lingua o le lingue estere prescelte dal candidato per sostenere esami facoltativi.

Le autentificazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi sono stati rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Nella domanda i concorrenti dovranno elencare i documenti e i titoli allegati e dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa-Aeronautica Direzione generale del personale militare Sezione autonoma concorsi e scuole.

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

I documenti di cui ai nn. 2), 3), 4), 5), 6), 7), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali in servizio di carriera nelle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2), 3), 4), 5), ma dovranno allegare alla domanda il certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale essi dipendono comprovante la loro posizione e qualifica all'atto della presentazione della domanda.

Ove i titoli che possono dar luogo alle preferenze di cui al capoverso 13) del presente articolo si siano maturati o siano stati conseguiti dopo il termine della scadenza del concorso, i relativi documenti potranno essere presentati fino a tutto il giorno precedente a quello dell'inizio degli esami.

Qualora inoltre il concorrente abbia diritto agli aumenti di età previsti per i coniugati — con o senza prole — o per i vedovi con prole, di cui al capoverso 1 del precedente art. 3, lo stato di famiglia, rilasciato con riferimento alla data di scadenza del presente concorso, potrà pervenire al Ministero dopo la data stessa ma comunque non oltre il 15° giorno successivo a quello della scadenza medesima.

Art. 5.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario, come non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso altra Amministrazione o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero incomplete di documentazione o formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere il successivo completamento o la regolarizzazione della documentazione.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero, sono autorizzati a trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti potranno far pervenire, sempre nel termine prescritto, la sola domanda, corredata da una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità, attestante che il concorrente stesso alla data della domanda risiedeva effettivamente all'estero o in un ex possedimento.

Tutti gli altri documenti dovranno in ogni caso pervenire al Ministero non più tardi del 30° giorno successivo a quello della scadenza del concorso.

Art. 6.

Il Ministero della difesa-Aeronautica, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualsiasi stadio del concorso, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che riterrà opportuno, si riserva il diritto di escludere dal concorso stesso o dalla nomina, senza addurne i motivi, coloro che, a suo giudizio insindacabile, non ritenesse di dover ammettere a far parte dell'Aeronautica militare.

Art. 7.

La Commissione di esami sarà nominata dal Ministro per la difesa con successivo decreto e sarà composta come segue:

*presidente*: un ufficiale generale medico del C.S.A.;

*membri*: ufficiali superiori medici del C.S.A. e docenti universitari delle materie di esame;

*segretario* (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa centrale dell'A.M. di grado non inferiore all'8°.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma in data che verrà stabilità dal Ministero e della quale sarà data comunicazione con avviso personale, ai singoli candidati.

Gli esami consisteranno in:

a) prove obbligatorie;

b) prove facoltative.

Le prove obbligatorie sono cinque e precederanno quelle facoltative.

Esse sono:

1) prova scritta di patologia speciale medica ovvero di patologia speciale chirurgica;

2) prova orale di igiene;

3) prova orale pratica di clinica medica;

4) prova orale e pratica di clinica chirurgica;

5) prova orale e pratica di medicina operatoria e pronto soccorso.

Le prove facoltative sono costituite da:

1) esame di medicina aeronautica;

2) esami orali di lingue estere limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti: inglese, tedesca, spagnola.

Art. 9.

La prima prova obbligatoria sarà quella scritta di patologia speciale (medica o chirurgica).

L'ammissione alle prove orali e pratiche è subordinata al conseguimento della idoneità nella prova scritta.

L'ordine con cui dovranno svolgersi le prove orali e pratiche di igiene, di clinica medica, di clinica chirurgica e di medicina operatoria e pronto soccorso, sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della Commissione.

Art. 10.

I punti per ciascuna prova saranno espressi in trentesimi.

Per ottenere l'idoneità al concorso è necessario che i candidati riportino in ciascuna prova di esame una votazione non inferiore ai 18/30 e, come punto di graduatoria finale, una media non inferiore ai 21/30.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche, che in una di esse abbiano riportato una votazione inferiore a 18/30, perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami, e perciò il segretario della Commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova sostenuta.

I candidati che, qualunque ne sia la causa, non si presentino a qualche prova sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

La graduatoria finale di merito sarà compilata in base alla somma dei punti riportati nella prova scritta ed in quelle orali e pratiche; alla suddetta somma saranno aggiunti i punti che la Commissione esaminatrice giudicherà di dover assegnare ai titoli presentati dal candidato.

I punti da assegnarsi per i titoli e per le prove facoltative sono complessivamente da zero a trenta.

Per ogni anno — o frazione di anno superiore ai sei mesi — di lodevole servizio prestato presso Enti dell'A. M., compiuto fino alla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sarà computato un punto.

Per il brevetto di pilota militare o civile saranno assegnati tre punti.

Ogni diploma di specializzazione conseguito presso cliniche od istituti delle università darà diritto alla attribuzione dei punti secondo il seguente ordine di valutazione:

4 punti per le specializzazioni appresso specificate: Anestesia Cardiologia Dermosifilopatia Idroclimatologia clinica Pediatria Clinica delle malattie tropicali e subtropicali Clinica della tubercolosi e delle malattie delle vie respiratorie Medicina del lavoro Medicina legale e delle assicurazioni Odontojatria e protesi dentaria Storia della medicina Ematologia Radiologia;

6 punti per le specializzazioni appresso specificate: Neurologia e psichiatria Oculistica Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore Ostetricia e ginecologia Otorino-laringojatria Urologia;

8 punti per le specializzazioni appresso specificate: Clinica medica Clinica chirurgica.

L'idoneità conseguita nella prova di medicina aeronautica darà diritto a due punti.

Verrà attribuito al candidato un punto per ogni esame di lingua estera sostenuto, sempre che la votazione riportata sia compresa fra i 16 ed i 18/20; due punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20.

I rimanenti punti, a giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice saranno assegnati per altri titoli scientifici e di carriera appresso indicati:

a) lavori scientifici a stampa;

b) attestati favorevoli di esiti di concorsi;

c) certificati ufficiali di incarichi pubblici e professionali e di tirocini pratici compiuti.

A parità di merito si applicheranno le norme contenute nel regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

Art. 11.

La nomina a tenente del Corpo sanitario aeroautico sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti classificatisi nella graduatoria dal 1° al 25° posto compreso.

I concorrenti classificatisi idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vuoti dai rinunciatari.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1562. Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, che non abbia ottemperato alla presente disposizione o che non abbia ottenuto l'assentimento.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso di istruzione militare e tecnico professionale con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà determinata dalla graduatoria definitiva effettuata sulla base della media risultante per tre quarti dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per un quarto dalla classifica riportata alla fine del corso di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 ottobre 1953

*Il Ministro*: TAVIANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *novembre* 1953
*Registro n.* 9 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 344

---

PROGRAMMI
E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI

Gli esami consisteranno in:

PROVE OBBLIGATORIE

1) *Esame scritto di patologia speciale medica o patologia speciale chirurgica.*

Il tema da svolgere per iscritto, di patologia speciale medica o di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte tra sei, cioè tre di patologia speciale medica e tre di patologia speciale chirurgica, proposti dalla Commissione.

Per lo svolgimento del tema scritto sono concesse al massimo otto ore, sotto la sorveglianza di due o più membri della Commissione. E' vietata la consultazione di libri o manoscritti, trattati o appunti di qualsiasi genere; è inoltre vietato di comunicare fra i candidati.

Pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso i candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti e manoscritti, o il cui tema, a parere insindacabile della Commissione esaminatrice, risultasse svolto con l'ausilio di testi comunque redatti o divulgati.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla Commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa con apposito timbro di ufficio e firmata da uno dei membri della Commissione.

2) *Esame orale di igiene.*

La prova verterà di massima sui seguenti argomenti fondamentali:

a) Epidemiologia e profilassi generale per le malattie infettive e contagiose (cause morbigene dirette e indirette, vie di ingresso e di eliminazione degli agenti morbigeni, loro propagazione, fonti e veicoli di infezioni. Denuncia, accertamento, isolamento, disinfezione, disinfestazione).

b) Epidemiologia e profilassi speciale delle principali malattie infettive e contagiose. Profilassi internazionale delle malattie quarantenarie.

c) Igiene della alimentazione (fabbisogno alimentare e gli effetti delle carenze; conservazione e controllo igienico degli alimenti; avvelenamenti e tossinfezioni alimentari).

d) Igiene dell'aria atmosferica: il clima.

e) Igiene del suolo.

f) Igiene dell'acqua.

g) Igiene personale e del vestiario.

h) Igiene delle abitazioni.

i) Igiene del lavoro.

l) Rimozione e smaltimento dei rifiuti.

3) *Esami orali e pratici di clinica medica e clinica chirurgica.*

L'esame avrà luogo al letto del malato.

La Commissione sceglierà il caso clinico che sottoporrà allo esame del candidato.

Il candidato procederà all'esame del malato, al termine massimo di 30 minuti.

Potrà prendere appunti e prendere visione dei referti diagnostici di laboratorio eseguiti e ritenuti necessari. Esporrà quindi il caso clinico illustrandone la diagnosi, la prognosi ed il trattamento curativo.

La Commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame.

4) *Esame orale e pratico di medicina operatoria e di pronto soccorso.*

Il candidato potrà essere sottoposto a prova pratica o teorica o ad ambedue secondo giudizio della Commissione.

a) Anestesia generale per inalazione.
Trattamento delle emorragie.
Disarticolazione metacarpo falangea delle dita della mano singolarmente considerate.

b) Generalità sulla sintesi dei tessuti.
Apparechiatura d'urgenza delle fratture.
Legatura dell'A. radiale alla tabacchiera anatomica.

c) Generalità sulle operazioni sui tendini (nomenclatura e scopo dei vari interventi).
Trasfusione di sangue e plasma (tecnica).
Legatura dell'A. poplitea.

d) Generalità sulla dieresi dei tessuti.
Tamponamento delle fosse nasali.
Amputazione della gamba al 3° inferiore.

e) Anestesia spinale epidurale.
Trattamento immediato delle ustioni.
Legatura dell'A. femorale alla base del triangolo di Scarpa.

f) Generalità sulle operazioni mutilanti degli arti.
Puntura della vescica.
Legatura dell'A. carotide primitiva.

g) Generalità sulle operazioni sui nervi (nomenclatura e scopo dei vari interventi).
Anatomia chirurgica dell'articolazione della spalla.
Lussazioni della spalla e relativo trattamento.
Legatura dell'A. tibiale anteriore al 3° medio della gamba.

h) Anestesia periferica sottoaracnoidea.
Tecnica della sutura dei tendini. Anatomia chirurgica dell'articolazione del gomito. Lussazioni del gomito e relativo trattamento.
Amputazioni del braccio al 3° medio.

i) Generalità sulle operazioni delle articolazioni (nomenclatura e scopo dei vari interventi).
Metodi di rianimazione (trattamento antichok).
Legatura dell'A. omerale al 3° medio del braccio.

l) Tecnica della incisione di ascessi e flemmoni superficiali.
Apparecchiatura d'urgenza delle fratture.
Amputazione della coscia al 3° medio.

m) Tecnica della sutura dei nervi.
Puntura intracardiaca. Anatomia chirurgica dell'articolazione dell'anca.
Lussazione dell'anca e relativo trattamento.
Legatura dell'A. ascellare alla 3ª porzione.

n) Generalità sugli interventi chiurgici sul cranio.
Primi soccorsi nei traumi cranio-cerebrali.
Anatomia chirurgica dell'articolazione del ginocchio.
Lussazione dell'articolazione del ginocchio e relativo trattamento. Frattura della rotula.
Legatura dell'A. ulnare all'origine.

o) Anestesia locale per infiltrazione.
Anatomia chirurgica dell'articolazione tibio-peroneo-astrogalica. Lussazioni dell'articolazione tibio-peroneo-astrogalica e relativo trattamento.
Cateterismo uretrale.
Amputazione nell'avambraccio al 3° inferiore a manichetto.

p) Incidenti della narcosi e loro trattamento.
Primi soccorsi nei traumi toraco-polmonari.
Legatura dell'A. femorale nel canale di Hunter.

q) Generalità sulla legatura delle arterie.
Disarticolazione metatarso-falangea delle dita del piede singolarmente considerate.
Legatura dell'A. tibiale posteriore al 3° medio della gamba.

r) Anestesia generale endovenosa.
Trattamento dei congelamenti. Anatomia chirurgica dell'articolazione radio-carpica. Frattura dell'avambraccio.
Tracheotomia.

PROVE FACOLTATIVE

1) *Esame orale di medicina aeronautica.*

Cenni storici sulla medicina aeronautica.
L'atmosfera. Composizione. Proprietà. Leggi sui gas.
Cenni di fisiologia della respirazione.
Anossia. Vari tipi di anossia. Influenza della anossia anossica sulla respirazione.
Influenza dell'anossia sul sangue.
Influenza dell'anossia sul circolo.
Influenza dell'anossia sul sistema nervoso.
Termoregolazione in quota.
Anatomia patologica delle lesioni provocate dall'anossia anossica.
Il lavoro muscolare in anossia.
Adattamento ed acclimatazione alla quota.
Teorie sulle cause del mal d'altezza.
Aeroembolismo (o malattia da decompressione).
Effetti meccanici dell'alta quota sull'organismo.
Mezzi capaci di aumentare la resistenza dell'organismo all'alta quota.
Decompressione esplosiva.
Le accelerazioni.
Concetto di accelerazione.
Accelerazioni trasversali, secondo testa-piedi o positive.
Accelerazioni trasversali, secondo piedi-testa o negative.
Accelerazioni tangenziali, secondo schiena-testa e secondo petto-schiena.
Difesa dalle accelerazioni.
Lancio col paracadute.
Gli incidenti di volo.
Effetti delle vibrazioni sull'organismo umano durante il volo.
Influenza del moderno volo veloce sulle funzioni psicofisiologiche del pilota.
Mal d'aria.
La fatica del pilotaggio (o fatica operazionale).
Aeroneurosi.
L'alimentazione del personale aeronavigante.
L'educazione fisica del personale aeronavigante.
Le indicazioni e le controindicazioni al trasporto di ammalati o feriti per via aerea.

2) *Esami orali di lingue estere.*

Nell'esame orale facoltativo di lingua estera, il candidato dovrà dar prova di parlare e scrivere correttamente una o due lingue estere prescelte tra le seguenti:
inglese, tedesco, spagnolo.

Durata massima dell'esame: 10 minuti per ogni lingua.

(6127)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Graduatoria di merito relativa a otto posti della specializzazione in agronomia del concorso a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1951, registro n. 10, foglio n. 109, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 16 novembre 1951, e prorogato con decreto Ministeriale 10 aprile 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 10, foglio n. 382, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 21 luglio 1952, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria;

Considerato che i ventotto posti messi a concorso con il predetto decreto sono ripartiti fra le varie specializzazioni degli Istituti di sperimentazione agraria, per essere conferiti, riguardo ad ogni specializzazione, con separato procedimento e distinte prove di esame, e che degli stessi posti otto sono assegnati alla specializzazione in agronomia;

Visto il decreto Ministeriale 4 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1952, registro n. 21, foglio n. 94, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici delle singole specializzazioni del concorso e fra esse quella della specializzazione in agronomia;

Visto il decreto Ministeriale 4 agosto 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 31 agosto 1953, con il quale è stato approvato il diario delle prove scritta e pratica della specializzazione in agronomia;

Visti l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e l'art. 11 del bando di concorso;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice della specializzazione in agronomia, e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito relativa agli otto posti della specializzazione in agronomia del concorso a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, bandito con il decreto citato nelle premesse:

1. Scaramuzzi Franco . . punti 25 — su 30
2. Lalatta Filippo . » 23,75 »
3. Lanza Felice . » 23,25 »
4. Toniolo Lucio . . » 22 — »
5. De Rosa Tullio . » 21,25 »
6. Flamini Secondo » 20 — »
7. Tosoni Ettore » 17,05 »
8. Chiapparini Luigi . » 17 — »
9. Mucci Francesco . » 16,75 »

Tenuto conto che nessuno spostamento nell'ordine della precedente graduatoria è da effettuarsi in applicazione del decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, sui diritti di precedenza dei combattenti, sono dichiarati vincitori degli otto posti di detta specializzazione, nell'ordine seguente, i signori:

1. Scaramuzzi Franco
2. Lalatta Filippo
3. Lanza Felice
4. Toniolo Lucio
5. De Rosa Tullio
6. Flamini Secondo
7. Tosoni Ettore
8. Chiapparini Luigi

E' dichiarato idoneo il sig. Mucci Francesco.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 ottobre 1953

*Il Ministro*: SALOMONE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre* 1953
*Registro n.* 20 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 106. — PALADINI

(6126)

## PREFETTURA DI PARMA

**Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visti i propri decreti n. 20890 del 23 luglio 1953, n. 28500 del 7 ottobre 1953, n. 32279 del 3 novembre 1953, con cui venivano dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1951;

Viste le note di rinuncia dei medici nominati titolari delle condotte di Valmozzola e Pione di Bardi;

Considerato che per le menzionate condotte non accettate deve procedersi alla nomina di nuovi candidati concorrenti;

Decreta:

I seguenti sanitari sono assegnati alle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

Ceretoli dott. Umberto: Valmozzola (condotta unica);
Calestani dott. Renzo: Bardi (condotta di Pione).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Parma, addì 23 novembre 1953

p. *Il prefetto*: CAPPELLANI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visti i propri decreti n. 20890 del 23 luglio 1953, n. 28500 del 7 ottobre 1953, n. 32279 del 3 novembre 1953, con cui venivano dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1951;

Vista la nota di rinunzia del medico nominato titolare della 2ª condotta di Colorno;

Considerato che per la menzionata condotta non accettata deve procedersi alla nomina di nuovo candidato concorrente;

Decreta:

La 2ª condotta medica del comune di Colorno è assegnata al dott. Alpi Maurizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Parma, addì 27 novembre 1953

*Il prefetto*: MENEGHINI

(5993)

## PREFETTURA DI TARANTO

**Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Taranto**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il proprio decreto n. 26297/1 in data 5 novembre 1953, col quale il dott. Celestino Nardelli veniva nominato titolare della condotta medica del comune di San Giorgio Jonico, essendo risultato primo classificato nella graduatoria del relativo pubblico concorso per titoli ed esame;

Considerato che il predetto dott. Nardelli, con lettera diretta al sindaco di San Giorgio Jonico in data 17 novembre 1953, ha rinunziato alla condotta di cui trattasi;

Considerato che hanno pure rinunziato alla condotta medesima i dottori Francesco Gigante e Piero Antonazzo, rispettivamente classificati al secondo e al terzo posto;

Vista la graduatoria del concorso, approvata con decreto prefettizio n. 26297 del 5 novembre 1953;

Atteso che il dott. Cosimo De Marco, quarto classificato, ha dichiarato di accettare la condotta di San Giorgio Jonico;

Visti gli articoli 26, 55 e 56 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del decreto prefettizio n. 26297/1 in data 5 novembre 1953, il dott. Cosimo De Marco è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto del comune di San Giorgio Jonico, bandito con decreto prefettizio n. 4504 del 25 febbraio 1952.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e del comune di San Giorgio Jonico.

Taranto, addì 30 novembre 1953

p. *Il prefetto*: MARTINELLI

**(6001)**

## PREFETTURA DI NOVARA

### Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto n. 20905/III San. in data 21 luglio 1952, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti in provincia di Novara al 30 novembre 1950 ai vincitori del concorso bandito con il decreto n. 4508/III San. in data 25 febbraio 1951, integrato col successivo decreto n. 4508/III San. in data 28 marzo 1951;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 18160/III San. in data 16 giugno 1953;

Ritenuto che il dott. Capietti Rosolino, residente a Cannero Riviera, ha diritto alla nomina a medico condotto del comune di Oggebbio in base all'ordine di graduatoria, all'indicazione preferenziale delle sedi ed in conseguenza delle rinuncie dei candidati che lo precedono in graduatoria;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Capietti Rosolino è assegnato alla condotta medica del comune di Oggebbio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Oggebbio.

Il sindaco di Oggebbio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Novara, addì 24 novembre 1953

*Il prefetto*: PAULOVICH

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto n. 20905/III San. in data 21 luglio 1952, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti in provincia di Novara al 30 novembre 1950 ai vincitori del concorso bandito con il decreto n. 4508/III San. in data 25 febbraio 1951, integrato col successivo decreto n. 4508/III San. in data 28 marzo 1951;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 18160/III San. in data 16 giugno 1953;

Ritenuto che il dott. Traina Vito residente a Palermo, via Marinuzzi n. 29, ha diritto alla nomina a medico condotto del comune di Ameno in base all'ordine di graduatoria, all'indicazione preferenziale delle sedi ed in conseguenza delle rinuncie dei candidati che lo precedono in graduatoria;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Traina Vito è assegnato alla condotta medica del comune di Ameno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Ameno.

Il sindaco di Ameno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Novara, addì 25 novembre 1953

*Il prefetto*: PAULOVICH

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto n. 20905/III San. in data 21 luglio 1952, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti in provincia di Novara al 30 novembre 1950 ai vincitori del concorso bandito con il decreto n. 4508/III San. in data 25 febbraio 1951, integrato col successivo decreto n. 4508/III San. in data 28 marzo 1951;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 18160/III San. in data 16 giugno 1953;

Ritenuto che il dott. Micali Giovanni residente a Pesaro, via Genova n. 21, ha diritto alla nomina a medico condotto del comune di Belgirate in base all'ordine di graduatoria, all'indicazione preferenziale delle sedi ed in conseguenza delle rinuncie dei candidati che lo precedono in graduatoria;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Micali Giovanni è assegnato alla condotta medica del comune di Belgirate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Belgirate.

Il sindaco di Belgirate è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Novara, addì 25 novembre 1953

*Il prefetto*: PAULOVICH

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto n. 20905/III San. in data 21 luglio 1952, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti in provincia di Novara al 30 novembre 1950 ai vincitori del concorso bandito con il decreto n. 4508/III San. in data 25 febbraio 1951, integrato col successivo decreto n. 4508/III San. in data 28 marzo 1951;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 18160/III San. in data 16 giugno 1953;

Ritenuto che il dott. Paganelli Nerio, residente a Porto Garibaldi, ha diritto alla nomina a medico condotto del consorzio Agrate Conturbia-Veruno in base all'ordine di graduatoria, all'indicazione preferenziale delle sedi ed in conseguenza delle rinunzie dei candidati che lo precedono in graduatoria;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Paganelli Nerio è assegnato alla condotta medica del consorzio Agrate Conturbia-Veruno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Agrate Conturbia e Veruno.

Il sindaco di Agrate Conturbia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Novara, addì 9 dicembre 1953

p. *Il prefetto*: ZECCHINO

**(6190)**

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.